



CITTÀ di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009

Fax 06 943.15.355
www.comune.grottaferrata.rm.it

prot.
del

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 17 del 28/01/2021

Codice Interno:

OGGETTO: Disciplina temporanea della viabilità stradale nell'area parcheggio in ViaSantovetti altezza civ.82, i giorni 2-3-4/02/2021 per interventi di abbattimento di due esemplari di pino comunali n.2124-2125.

RICHIAMATA l'ordinanza dirigenziale n. 188 del 11.12.2020 di disciplina temporanea della viabilità stradale nell'area parcheggio in Via Santovetti altezza civ.82 per il giorno 20.12.2020 con la quale sono state eseguite da parte di personale tecnico qualificato le prove strumentali di verifica sugli alberi Comunali n.2124-2125;

PRESO ATTO delle risultanze delle stesse mediante documentazione tecnica depositata agli atti d'ufficio, V.T.A. Prot. 462/2021, con le quali per i due esemplari di pino comunali n. 2124-2125 si ritiene opportuno dover procedere all'abbattimento delle stesse;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1487 del 17.12.2020, con la quale sono stati affidati alla Ditta Arte e Giardini 2004 srl con sede in Grottaferrata, Via degli Scozzesi n.3, partita IVA 15662831005, l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria "verticale" delle aree verdi Comunali (potatura-rimonda n.20 alberi, siepi medio-alte, abbattimenti, pronto intervento) presso le aree pubbliche ed aree di pertinenza di immobili di proprietà Comunale compresi i plessi scolastici;

RICHIAMATO il dispositivo dirigenziale Prot. 2030/2021, con la quale al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e privata, si trasmette alla Ditta sopraccitata, la disposizione di procedere all'abbattimento dei due esemplari di pino comunali n. 2124-2125 e di procedere al successivo reimpianto di un solo individuo in virtù dell'esigua aiuola;

CONSIDERATO CHE alla luce dell'entrata in vigore del DPCM del 10.04.2020 (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020), all.3 nel quale vengono consentite le attività con codice ATECO 81.3 "Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione", sussistono i presupposti per le attività in argomento, attuando tutte le azioni tese a garantire la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori impiegati nelle relative attività, rispettando rigorosamente la normativa vigente riguardante le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus da COVID-19;

DATO ATTO che sono programmati i succitati interventi di abbattimento nei giorni 02-03-04.02.2021 dalle ore 9.00 alle ore 17.00, per le alberature Comunali n. 2124 e 2125 in Via Santovetti altezza civ. 82;

CONSIDERATO opportuno, al fine di garantire la sicurezza dei veicoli e delle persone nelle fasi di lavoro, disciplinare la viabilità per il periodo richiesto;

VISTO l'art. 1 c. 1 del D. Lgs. del 30 Aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" (C. d. S.) e s. m. e i. che mette la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo stato;

VISTI gli artt. 5 c. 3, 6, 7 del D. Lgs. del 30 Aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" (C. d. S.) e s. m. e i., inerenti le norme sulla disciplina della circolazione stradale;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000.

VISTO lo Statuto del Comune di Grottaferrata.

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 art. 179 come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n° 610 art. 107 concernente il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada”.

ORDINA

i giorni 02-03-04 Febbraio 2021 nella seguente fascia oraria: **09.00 - 17.00**, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione degli interventi suddetti, variabile in conseguenza dell'avanzamento dei lavori e le esigenze di cantiere, salvo avverse condizioni meteo:

- **In Via Santovetti altezza civ. 82, in tutta l'area parcheggio adiacente gli alberi comunali n. 2124 e n.2125: L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI E DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE.**

Alla Ditta Arte e Giardini 2004 srl in qualità di ditta esecutrice, come da disposizione dirigenziale prot. n. 2030/2021, concordate con lo scrivente Servizio, l'apposizione ed il controllo, a propria cura e spese, di tutta la segnaletica stradale necessaria per la corretta applicazione del dispositivo della presente ordinanza ed in particolare l'obbligo di:

- dare la massima informazione delle limitazioni e/o divieti istituiti con il presente provvedimento ai cittadini residenti lungo le strade interessate dagli interventi in argomento anche a mezzo di appositi avvisi.
- la segnaletica per divieto di sosta con rimozione forzata andrà installata **almeno 48 ore** prima dell'inizio degli interventi;
- garantire con proprio personale moviere la disciplina del traffico veicolare e pedonale in piena sicurezza.
- l'apposizione ed il controllo, a propria cura e spese, di tutta la segnaletica verticale ed orizzontale necessaria per la corretta applicazione del dispositivo della presente ordinanza;
- ripristino immediato del normale traffico veicolare, nel caso in cui i lavori vengano sospesi o ultimati prima del termine previsto.

La segnaletica e le opere provvisoriale necessarie a dare attuazione alla presente ordinanza, dovranno essere posate a cura ed oneri della ditta esecutrice secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 285/1992 e successive modificazioni e dal Relativo Regolamento di Attuazione, nonché essere certificate conformemente a quanto previsto dalle Circolari del Ministero dei LLPP n. 2357/96, n. 5523/96 e n. 3652/98.

I lavori dovranno essere eseguiti nella scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008e s.m.i. e della normativa vigente inerente le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19.

A norma della Legge 1034/71 come modificata dal D.Lgs. 104/2010, si avverte che avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al TAR o in alternativa al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione o dalla conoscenza della stessa.

In relazione al disposto dell'Art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza

- 1) alla **DITTA ARTE E GIARDINI 2004 SRL**, per l'apposizione di tutta la relativa segnaletica stradale compresi appositi avvisi ai residenti del tratto interessato, PEC: arteegiardini2004@pec.it;
- 2) al **COMANDO DI POLIZIA LOCALE** del Comune di Grottaferrata per i controlli e gli accertamenti di competenza, e-mail: comandante.pl@comune.grottaferrata.roma.it;
- 3) Al **COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ROMA** Distaccamento di Frascati e Marino, PEC: com.roma@cert.vigilfuoco.it;
- 4) Al **COMANDO LOCALE STAZIONE CARABINIERI** email: Strm214314@carabinieri.it;
- 5) Al **PREFETTO DI ROMA**- Ufficio Territoriale di Roma - PEC: protocolloprefrm@pec.interno.it
- 6) Al **118 EMERGENZA SANITARIA** PEC: servizio.protocollo@pec.aslromah.it;
- 7) **AL GRUPPO LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE**: protezionecivile@comune.grottaferrata.roma.it;
- 8) Alla **SOC. TEKNEKO** per la gestione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, email

grottaferrata@tekneko.com;

- 9) Alla **soc. S.I.S. SRL**, per quanto di competenza, PEC: sisparcheggi@pec.it -
email: luca.greco@sispark.it;

Il Dirigente del Settore I°

Arch. Aldo Zichella

Prescrizioni relative alla segnaletica ed alla sicurezza della circolazione

1. L'apposizione della prescritta segnaletica stradale nonché delle transenne e degli sbarramenti che dovessero rendersi necessari per impedire l'accesso dei veicoli sulle strade indicate nella presente ordinanza deve avvenire a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori e secondo quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. n. 495/1992 e successivi aggiornamenti e dal D. Lgs. n. 81/2008;
2. La segnaletica per divieto di sosta andrà installata almeno 48 ore prima (art. 6 comma 4 lett. "f" del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada") dell'entrata in vigore del relativo divieto; dell'avvenuta installazione della segnaletica andrà data immediata notizia al Corpo di Polizia Locale mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, indicante la data e l'ora di posa della stessa; tale comunicazione andrà inviata, anche via telefax, al Corpo di Polizia Locale;
3. In prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere apposto apposito pannello (fig. II.382) recante le seguenti indicazioni:
 - ente proprietario o concessionario della strada;
 - estremi dell'ordinanza di cui ai commi 1 e 7;
 - denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
 - inizio e termine previsto dei lavori;
 - recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere.
1. Prima dell'inizio dell'occupazione del suolo pubblico, se prevista, dovrà essere rilasciata ed acquisita la relativa autorizzazione che dovrà essere esposta sul luogo oggetto della presente ordinanza;
2. Sul luogo oggetto della presente ordinanza dovrà essere esposta la dichiarazione di corretta apposizione della segnaletica e la comunicazione di inizio lavori, di cui al testo dell'ordinanza, oltre ai relativi rapporti di avvenuta trasmissione;
3. Ad opera della Società Esecutrice dei Lavori dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per il mantenimento in efficienza della segnaletica, sia di giorno che di notte;
4. Dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza del personale addetto ai lavori, secondo quanto previsto dalle vigenti normative;
5. In ogni caso dovrà essere sempre garantita la sicurezza al passaggio dei pedoni, nonché favorito l'accesso ai veicoli di soccorso, di quelli dei residenti e/o veicoli commerciali per operazioni di carico / scarico merci .
6. Dovrà essere sempre consentito l'accesso ai passi carrabili, alle proprietà ed alle attività economiche ivi esistenti, (sarà cura dell'impresa responsabile dare tempestiva comunicazione della materiale impossibilità agli aventi diritto, con

congruo anticipo).

7. È fatto obbligo di:

1. agevolare l'attraversamento stradale da parte dei pedoni tramite personale della Ditta in menzione;
 2. collocare la segnaletica stradale temporanea, a norma, atta a rendere palese la presente Ordinanza (quella relativa alla sospensione della sosta veicolare, unitamente ai preavvisi afferenti detta limitazione, dovrà essere apposta, previa compilazione dell'elenco dei veicoli presenti, con almeno 48 ore di anticipo sull'inizio di validità del divieto), nonché rimuoverla nei termini di validità del presente atto;
 3. adottare tutti i provvedimenti necessari atti a garantire la visibilità, in particolare nelle ore notturne, dell'area interessata dai lavori;
 4. occultare la segnaletica verticale contrastante, nonché ripristinarla al termine dei lavori e sostituire quella eventualmente deterioratasi a causa degli stessi;
 5. riportare tempestivamente al pristino stato le pavimentazioni ed ogni altro elemento di arredo urbano eventualmente danneggiato o lordato;
 6. provvedere al rifacimento della segnaletica orizzontale usurata o anche parzialmente cancellata, nei modi e tempi da concordarsi con il personale incaricato dell'istruttoria ovvero degli uffici competenti.
8. Il beneficiario rimane, altresì, responsabile in linea civile e penale per eventuali danni cagionati a persone e/o cose.

f.to ZICHELLA ALDO